



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 1 DEL 06/01/2026

Numero di Servizio 1 / 2026

OGGETTO: S.P. TRAZZERA MARENEVE- TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 59/I IN DIREZIONE RIFUGIO CITELLI
TRASMISSIONE ORDINANZA PER LIMITAZIONE ACCESSO CAUSA EMERGENZA VULCANICA DELL'ETNA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- Il D.Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile, artt. 7, 24 e 25;
- L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
- L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- In considerazione dell'emergenza vulcanica in atto sull'Etna, è stata richiesta per le vie brevi dagli organi competenti l'inibizione temporanea del traffico veicolare e pedonale della trazzera **Mareneve (CT), in località Fornazzo** con decorrenza immediata, per garantire la sicurezza pubblica in seguito all'intensificazione dell'attività vulcanica. Tale chiusura riguarda il tratto di strada provinciale dall'**intersezione con la S.P. 59/I** nel territorio del Comune di **Milo**
- L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato in modo da garantire la sicurezza.

VISTO che:

- A causa dell'attività vulcanica in corso, è necessario limitare l'accesso alla zona per evitare rischi per la sicurezza degli utenti della strada.

RITENUTO

- indispensabile inibire temporaneamente il traffico veicolare nel tratto interessato;
- necessario procedere contestualmente alla installazione di idonea segnaletica e alla messa in sicurezza dei punti critici;
- **L'accesso alla trazzera Mareneve sarà interdetto a tutti i veicoli**, ad eccezione di quelli condotti o accompagnati da personale autorizzato, tra cui:
 - **Guide alpine e vulcanologiche** accreditate per l'emergenza.
 - **Personale dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).**
 - **Forze dell'ordine** (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.).
 - **Soccorso Alpino CNSAS.**

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21, 30, 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli artt. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *a)* e *b)*, del Codice della Strada vigente
- gli artt. 449 e art 650 del C.P.

ORDINA

Per i motivi di pubblica incolumità, in considerazione del rischio connesso all'attuale emergenza vulcanica dell'Etna, che **lungo la Trazzera Mareneve nel territorio del Comune di Milo in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 59/I, con decorrenza immediata:**

- **divieto di transito a tutti i veicoli**, ad eccezione di quelli condotti o accompagnati da personale autorizzato, tra cui:
 - **Guide alpine e vulcanologiche** accreditate per l'emergenza.
 - **Personale dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).**
 - **Forze dell'ordine** (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.).
 - **Soccorso Alpino CNSAS;**
- **divieto di sosta veicolare;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

il presente provvedimento potrà essere modificato o revocato in relazione all'evolversi delle condizioni di rischio.

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Azienda Speciale SCMC.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea e Linguaglossa ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Titolare della E.Q. n. 9
CINZIA MARIA CRISTIANA BISICCHIA / ArubaPEC
S.p.A.